Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 30**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1590.

Approvazione della variante « sesta » al piano particolareggiato n. 14 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la ferrovia, via Tuscolana, via delle Cave e via Appia Nuova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 23 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 313;

Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1008, approvata dal Ministero dell'interno l'11 dicembre 1964, l'approvazione della variante « sesta » al piano particolareggiato n. 14, di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la ferrovia, via Tuscolana, via Cave e via Appia Nuova, approvato con regio decreto 28 luglio 1932;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentante opposizioni;

Ritenuto che la variante è stata dal comune di Roma predisposta al fine di dotare il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo, tenuto conto delle necessità didattiche connesse con i nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, e quindi, meritevole di approvazione;

che, in particolare, appare ammissibile che il comune di Roma abbia provveduto a reperire la nuova area scolastica in una zona del quartiere ancora libera da costruzioni, variandone la relativa previsione di piano regolatore ben curando che la posizione dell'area stessa fosse in armonia con la struttura urbanistica della zona;

Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 698/Div. 1ª del 25 ottobre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione dell'area stessa in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguardano l'idoneità ai fini scolastici dell'area prescelta, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti;

che a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sull'area in questione;

Visto il parere n. 791 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere emesso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1965, numero 16170 R. 2318, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante « sesta » al piano particolareggiato n. 14 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la ferrovia, via Tuscolana, via delle Cave e via Appia Nuova.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1 : 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1591.

Approvazione della variante « quinta » al piano particolareggiato n. 81 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via delle Sette Chiese, la via Imperiale e il nuovo viale di piano regolatore generale nonchè la variante ai piani particolareggiati n. 81 e n. 73.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 24 marzo 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 8 luglio 1964, n. 1650, approvata dal Ministero dell'interno il 26 gennaio 1965, l'approvazione della variante « quinta » al piano particolareggiato n. 81 di esecuzione della zona compresa fra via delle Sette Chiese, la via Imperiale e il nuovo viale di piano regolatore approvato con decreto presidenziale 3 settembre 1947 e variante ai piani particolareggiati;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta prevedere: *a*) la destinazione ad edilizia scolastica di alcune aree tra il viale Leonardo da Vinci, via delle Statue, via Tiberio e via Antonino Pio; *b*) la sistemazione urbanistica della zona prospiciente la via Antonino Pio di proprietà della Società Figlie di San Paolo che viene destinata a zona con caratteristiche speciali per una superficie di metri quadrati 16.500;

Considerato che il progetto di che trattasi appare in linea di massima ammissibile e quindi meritevole di approvazione;

Considerato, in particolare, per quanto riguarda le aree destinate ad edilizia scolastica che le aree stesse appaiono urbanisticamente idonee;

Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 599 - Divisione 1ª del 30 settembre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree predette in relazione ai singoli edifici da costruire, riguardano questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti;

che, a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sulle aree in questione;

Considerato che, si ritiene inoltre ammissibile che il comune di Roma con il progetto di variante di che trattasi abbia inteso conferire un adeguato assetto urbanistico alla zona limitrofa alle due citate aree scolastiche, prospiciente la via Antonino Pio destinandola a zona con caratteristiche speciali sulla quale sono stati imposti limiti sia per quanto attiene alla cubatura massima costruibile fuori terra, che per gli indici di copertura, stabilendo, fra l'altro, distacchi tra i fabbricati non inferiori alla loro altezza;

Visto il voto n. 803 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, numero 16170 R. 2412, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante « quinta » al piano particolareggiato n. 81 di esecuzione della zona compresa tra la via delle Sette Chiese, la via Imperiale e il nuovo viale di piano regolatore generale approvato con decreto presidenziale 3 settembre 1947 nonchè la variante ai piani particolareggiati n. 81 e n. 73.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto;

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1592.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 139 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via della Farnesina, via della Camilluccia e nuova via di piano regolatore, ed il piano particolareggiato di parte della zona stralciata dallo stesso piano n. 139.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore per la città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1934, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge sud-

detta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1013 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 30 novembre 1964, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 139 di esecuzione della zona compresa tra via della Farnesina, via della Camilluccia e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, e piano particolareggiato di una parte di una zona stralciata dal piano stesso con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, n. 1464;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta intende fornire il quartiere Della Vittoria di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone per i nuovi insediamenti scolastici due aree per complessivi mq. 12.220, ubicate la prima tra via della Camilluccia e via della Farnesina, e la seconda tra via Cassia e via dei Giochi Istmici, urbanisticamente valide rispetto alla struttura ed al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;

che, tuttavia, allo scopo di garantire una ordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, in relazione ai programmi didattici ai tempi costruttivi, nonchè in ordine alle esigenze tecnico-amministrative di gestione, si appalesa necessario prescrivere che, in sede di progettazione esecutiva e sempre entro i limiti di destinazione di ciascuna area, vengano definiti con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione i tipi e la consistenza di ogni complesso scolastico e determinate le relative aree di competenza;

Visto il voto n. 792 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1965, numero 16170 R. 28/C, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con la prescrizione di cui alle premesse, è approvata la variante « ter » al piano particolareggiato n. 139 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra via della Farnesina, via della Camilluccia, e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, ed il piano particolareggiato di parte della zona stralciata dallo stesso piano n. 139 con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, n. 1464.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1593**.

Approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 89 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Augusto Valenziani, via Piave e le Mura urbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355 che approva il piano regolatore per la città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1934, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 23 settembre 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 55 del 14 gennaio 1959 approvata dal Ministero dell'interno il 23 giugno 1959, l'approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 89 di esecuzione della zona compresa tra via Augusto Valenziani, via Piave e le Mura urbane, approvato con regio decreto 14 settembre 1939;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito del deposito degli atti a pubblica visione, non è stata presentata alcuna opposizione;

Ritenuto che la variante proposta prevede essenzialmente l'imposizione del vincolo di rispetto sugli edifici che nel precedente piano particolareggiato ricadevano in zona bianca ed erano pertanto carenti di una precisa disciplina urbanistica;

Ritenuto che, attraverso detto vincolo il Comune intende assicurare la conservazione dello stato attuale, salvo qualche limitata modifica da autorizzare nel quadro del più rigoroso rispetto dell'ambiente e delle caratteristiche estetiche dei singoli edifici, con facoltà inoltre, di limitare opportunamente le ricostruzioni;

Considerato che la variante proposta appare pienamente meritevole di approvazione, in quanto è diretta ad assicurare il mantenimento dei valori ambientali determinati dalla presenza delle antiche mura della città;

Considerato che il progetto di variante, non comportando espropriazione di beni ed esecuzione di opere, ma soltanto l'imposizione di un vincolo, non è corredata dal piano finanziario.

Visto il voto n. 809, espresso in data 26 ottobre 1965, dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere del Ministero della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante « bis » al piano particolareggiato n. 89 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Augusto Valenziani, via Piave e le Mura urbane.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. 1594.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « De Castro », di Oristano (Cagliari).

N. 1594. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « De Castro », di Oristano (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. 1595.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Lombardini » di Milano.

N. 1595. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Lombardini », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1596.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un'immobile.

N. 1596. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad acquistare dalla signora Wollemberg Elda in Corinaldi, per il prezzo complessivo di L. 145.000.000 (centoquarantacinquemilioni), l'immobile sito in Padova, via del Santo numeri 12, 12-*a*, 12-*b*, 12-*c* e 14.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1597.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Oria (Brindisi).

N. 1597. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in rione Lama di Oria (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1598.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Vescovo e Confessore, in Firenze.

N. 1598. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Vescovo e Confessore, sita in località Bellariva del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1599.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Ferdinando, in Livorno.

N. 1599. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Ferdinando, in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze, previste dall'art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a favore dei lavoratori licenziati da alcune aziende carbosiderurgiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del Trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Viste le note n. VI-65/6083 dell'8 luglio 1965, n. VI-65/4099 dell'8 luglio 1965 e n. VI-65/8274 del 27 luglio 1965, con le quali l'Alta Autorità comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti rispettivamente dalla Società Metallurgica Luciano Rumi, con sede in Bergamo, dalla S.p.A. Acciaierie e Ferriere di Lesegno, con sede in Ceva in provincia di Cuneo e dalla S.p.A. Elettrosiderurgica di Valle Camonica « Selva », con sede in Breno in provincia di Brescia;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla Società metallurgica Luciano Rumi, dalla S.p.A. Acciaierie e Ferriere di Lesegno e dalla S.p.A. Elettrosiderurgica di Valle Camonica « Selva », di cui alle premesse del presente decreto, è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*), paragrafo 2, dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 628 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 314 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO — LAMI STARNUTI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1966
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 235

(901)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1965.

Sostituzione di un componente in seno al Comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un Comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1963 — concernente la costituzione del Comitato predetto — nonchè il successivo decreto in data 27 febbraio 1965, relativo alla sostituzione di due componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, occorre sostituire il generale B. A. Rodolfo Gentile — che, a decorrere dal 16 aprile 1965, ha lasciato il servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile — con il colonnello G.A.r.i. ing. Vittorio Fossati;

Decreta:

Il colonnello G.A.r.i. ing. Vittorio Fossati, a decorrere dal 16 aprile 1965, è chiamato a far parte del Comitato di cui alle premesse, su designazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, in sostituzione del generale B.A. Rodolfo Gentile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1965
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 20

(792)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1965.

Caratteristiche degli zolfi grezzi per l'esercizio finanziario 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649;

Sulla proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi in ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, sono, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, le seguenti:

Zolfi gialli: colore giallo citrino omogeneo e tenore in zolfo non inferiore al 99,50 % per la qualità extra; colore giallo e tenore in zolfo non inferiore al 99 % per la qualità comune.

Zolfi bruni: tenore in zolfo non inferiore al 99,50 % per gli zolfi bruni tipo Marche-Romagna, non inferiore al 98 % per gli zolfi bruni di prima scelta e non inferiore al 96 % per gli zolfi bruni di seconda scelta.

Concentrati di zolfo: tenore in zolfo non inferiore al 75 % (sul secco), umidità non superiore al 15 % e sostanze bituminose non superiori allo 0,50 % per i concentrati umidi; tenore in zolfo non inferiore al 60 % (sul secco), umidità non superiore al 3 % e sostanze bituminose non superiori allo 0,50 % per i concentrati secchi; tenore in zolfo non inferiore al 75 % e sostanze bituminose non superiori allo 0,50 % per i concentrati fusi.

Roma, addì 29 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(921)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Settimana della calzatura e del cuoio - XXX Salone internazionale » in Vigevano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura e del cuoio - XXX Salone internazionale » che avrà luogo a Vigevano dal 3 all'11 settembre 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(764)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Mostra mercato internazionale dell'artigianato » in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Mostra mercato internazionale dell'artigianato » che avrà luogo a Firenze

dal 23 aprile all'8 maggio 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(763)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Mostra internazionale avicola » in Varese.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Mostra internazionale avicola » che avrà luogo a Varese dal 25 al 29 giugno 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(761)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera di Messina campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera di Messina campionaria internazionale » che avrà luogo a Messina al 7 al 21 agosto 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(760)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(882)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1966.

Attuazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, relativo alla riorganizzazione del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre, fra l'altro, stabilire le date di decorrenza della nuova composizione del Gabinetto del Ministro e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato del Ministero della difesa, di istituzione della carica di segretario generale del Ministero della difesa e di soppressione di quelle di segretario generale per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, nonchè l'ordinamento dell'ufficio del segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1966 il Gabinetto del Ministro per la difesa e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato del Ministero della difesa assumono rispettivamente la composizione stabilita dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata al precedente art. 1:

è costituita la carica di segretario generale del Ministero della difesa con il relativo ufficio di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

sono soppresse le cariche di segretario generale per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, con i relativi uffici;

il Consiglio superiore delle forze armate assume la composizione stabilita dall'art. 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1478;

i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono integrati, ai sensi dell'art. 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, dal segretario generale o, in sua assenza, dal capo del suo ufficio.

Art. 3.

Le attribuzioni dell'ufficio del segretario generale, concernenti l'emanazione di concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo nonchè il coordinamento degli affari di maggiore importanza delle direzioni generali e degli uffici centrali, sono ripartite secondo l'ordinamento seguente:

Ufficio ordinamento e affari del personale;
Ufficio affari tecnici;
Ufficio affari vari.

Al disbrigo degli affari relativi al personale dell'ufficio del segretario generale e al funzionamento dei servizi connessi ai predetti uffici provvede un ufficio segreteria.

Art. 4.

A decorrere dal 1° febbraio 1966 e fino alla data di costituzione dell'ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, l'ufficio leggi e decreti, costituito presso il Gabinetto a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, si intende costituito presso il segretario generale del Ministero della difesa, il quale si avvale di esso per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

A decorrere dal 1° febbraio 1966 e fino alla data di costituzione dell'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari gli uffici costituiti presso ciascuna forza armata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, per il coordinamento dei servizi di bilancio e amministrativi, sono posti alle dipendenze dell'ufficio del segretario generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(1086)

DECRETO PREFETTIZIO 18 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 8 aprile 1965, n. 1643/15.2. Gab., con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1965-1967, il locale Consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 68 in data 13 gennaio 1966, del medico provinciale di Pistoia, con cui si propone la nomina a segretario di detto Consesso del dott. Salvatore Palmieri, consigliere di 3ª classe, in servizio a Pistoia, in sostituzione del dott. Armando Armonico, funzionario dell'Ufficio del medico provinciale di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Salvatore Palmieri, consigliere di 3ª classe presso l'Ufficio del medico provinciale di Pistoia, è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Armando Armonico.

Pistoia, addì 18 gennaio 1966

Il prefetto: GIULIANI

(772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mantova

Si comunica che con decreto n. 22869 in data 20 gennaio 1966 il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e per gli effetti di cui alla legge stessa, ha approvato, il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Mantova con deliberazione 10 maggio 1963, n. 158.

(930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Campobello di Licata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(841)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Valguarnera (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.445.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(842)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Alimena (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.558.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(843)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Ozieri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 670.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(844)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 534.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(845)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Rieti, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 491.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(847)

Autorizzazione al comune di Dogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Dogna (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.818.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815)

Autorizzazione al comune di Pedemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Pedemonte (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 833.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Tessennano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.799.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Fontanelice (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.121.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.718.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Massa, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 877.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(846)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Pesaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.342.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(848)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.915.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(849)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Caserta, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 737.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(850)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Casalanguida (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.446.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(851)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Casalincontrada (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.122.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(852)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Paglieta (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(853)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Poggiofiorito (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.774.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(854)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Malvito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.349.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(855)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Torremaggiore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.117.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(856)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Capestrano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(857)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Capitignano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.460.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(858)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Castel Del Monte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.289.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(859)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Bono (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.493.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(866)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Osilo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(867)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Cocullo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.294.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(860)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Pescina (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(861)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Villalago (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.025.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(863)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Polla (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.309.920 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(864)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Campagna Lupia (Venezia), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4857 della *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 27 settembre 1965.

(984)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'ordinanza ministeriale 4 gennaio 1966 « Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Provincie centro-meridionali ed in quelle della Sicilia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1966, art. 3, ultimo comma, dove è scritto « professori » deve leggersi « possessori ».

(1087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1965 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa edilizia « Costruzione Case », con sede in Cuneo, costituita in data 28 settembre 1922;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile di Cuneo », con sede in Cuneo, costituita in data 22 febbraio 1914;

3) Società cooperativa di consumo « Beinettese », con sede in Beinette (Cuneo), costituita in data 21 novembre 1920;

4) Società cooperativa « Agricola degli Agricoltori », con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), costituita in data 11 luglio 1920;

5) Società cooperativa agricola e di consumo « S. Chiaffredo », con sede in Busca (Cuneo), costituita in data 21 marzo 1921;

6) Società cooperativa « Fede e Lavoro », con sede in Cartignano (Cuneo), costituita in data 6 luglio 1920;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai e braccianti », con sede in Castelletto di Stura (Cuneo), costituita in data 10 maggio 1914;

8) Società cooperativa di consumo « Popolare », con sede in Centallo (Cuneo), costituita in data 1° marzo 1920;

9) Società cooperativa « Di consumo », con sede in Chiusa Pesio (Cuneo), costituita in data 30 novembre 1919;

10) Società cooperativa « Idroelettrica Valle Pesio », con sede in Chiusa Pesio (Cuneo), costituita in data 27 maggio 1922;

11) Società cooperativa « Unione Rurale », con sede in Chiusa Pesio (Cuneo), costituita in data 25 gennaio 1920;

12) Società cooperativa « Consumo agrario », con sede in Dronero (Cuneo), costituita in data 23 giugno 1920;

13) Società cooperativa « Piossaschese », con sede in Dronero (Cuneo), costituita in data 21 ottobre 1920;

14) Società cooperativa « Unione agricola Dronerese », con sede in Dronero (Cuneo), costituita in data 25 novembre 1920;

15) Società cooperativa di consumo « Agricola popolare », con sede in Fossano (Cuneo), costituita in data 12 aprile 1920;

16) Società cooperativa « Unione agricola consorziale Alma, Macra, Albaretto », con sede in Macra (Cuneo), costituita in data 11 marzo 1920;

17) Società cooperativa « Agricoltori », con sede in Monastero di Dronero (Cuneo), costituita in data 28 gennaio 1920;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile di Monterosso Grana », con sede in Monterosso Grana (Cuneo), costituita in data 8 dicembre 1914;

19) Società cooperativa « Consumo fra agricoltori », con sede in Peveragno (Cuneo), costituita in data 20 gennaio 1920;

20) Società cooperativa « Unione agricola Peveragnese », con sede in Peveragno (Cuneo), costituita in data 22 dicembre 1919;

21) Società cooperativa « Unione agricola », con sede in Pratavecchia di Dronero (Cuneo), costituita in data 19 gennaio 1920;

22) Società cooperativa « Consumo Rittanese », con sede in Rittana (Cuneo), costituita in data 6 gennaio 1921;

23) Società cooperativa « Anonima Agricola », con sede in Robilante (Cuneo), costituita in data 3 maggio 1920;

24) Società cooperativa « Unione agricola S. Giuliano », con sede in Roccabruna (Cuneo), costituita in data 16 settembre 1920;

25) Società cooperativa « Lavoro-Produzione-Consumo », con sede in Roccasparvera (Cuneo), costituita in data 3 agosto 1920;

26) Società cooperativa « Unione agricola », con sede in San Damiano Macra (Cuneo), costituita in data 14 dicembre 1919;

27) Società cooperativa agricola « S. Margherita », con sede in Peveragno (Cuneo), costituita per rogito Bonito in data 6 gennaio 1962, repertorio 1531;

28) Società cooperativa « Unione Consumo », con sede in San Michele Prazzo (Cuneo), costituita in data 28 febbraio 1919;

29) Società cooperativa « Unione Agricola Fede e Lavoro », con sede in Stroppo (Cuneo), costituita in data 7 febbraio 1920;

30) Società cooperativa di consumo tra gli abitanti di Valdieri « La Salvezza », con sede in Valdieri (Cuneo), costituita in data 9 gennaio 1921;

31) Società cooperativa « Popolare Valdierese », con sede in Valdieri (Cuneo), costituita in data 2 maggio 1920;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai e Braccianti », con sede in Vernante (Cuneo), costituita in data 4 marzo 1914;

33) Società cooperativa di consumo « Vinadiese », con sede in Vinadio (Cuneo), costituita in data 28 novembre 1920;

34) Società cooperativa « Unione agricola », con sede in Vottignasco (Cuneo), costituita in data 18 aprile 1920;

35) Società cooperativa edilizia « Amprica-Ceda », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 18 febbraio 1952, repertorio 6606;

36) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Mantova, costituita per rogito Togliani in data 13 marzo 1958, repertorio 25126/3709;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Belfiore fra braccianti e terrazzieri del Comune di Mantova », con sede in Mantova, costituita per rogito Levi in data 13 aprile 1938, repertorio 143;

38) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 16 gennaio 1959, repertorio 6402;

39) Società cooperativa edilizia « Miralago », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 9 settembre 1958, repertorio 15287;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « Produzione dell'arte Bianca », con sede in Asola (Mantova), costituita per rogito Mari in data 9 luglio 1945, repertorio 3567;

41) Società cooperativa agricola « Libertas », con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), costituita per rogito Mari in data 16 dicembre 1948, repertorio 5325;

42) Società cooperativa « Autotrasporti partigiani di Goito », con sede in Goito (Mantova), costituita per rogito Carbonieri in data 29 dicembre 1945, repertorio 18302;

43) Società cooperativa « Di lavoro industriale escavatori di torba di Marcaria », con sede in Marcaria (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 5 aprile 1946, repertorio 6349/3305;

44) Società cooperativa di lavoro « Tra lavoratori e terrazzieri di torba ed affini », con sede in Ospitaletto di Marcaria (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 3 aprile 1946, repertorio 6343/3304;

45) Società cooperativa « Produzione lavoro e consumo », con sede in Pomponesco (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 16 dicembre 1945, repertorio 1286;

46) Società cooperativa agricola « Cantina sociale piccola Atene », con sede in Sabbioneta (Mantova), costituita per rogito Cavandoli in data 28 maggio 1959, repertorio 7728/4040;

47) Società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo della Rocca di Cogozzo di Viadana », con sede in Viadana (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 6 novembre 1941, repertorio 52;

48) Società cooperativa agricola « Lavoranti erbe palustri », con sede in Virgilio (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 27 agosto 1945, repertorio 200;

49) Società cooperativa di lavoro « Tra muratori Virgilio », con sede in Virgilio (Mantova), costituita per rogito Carbonieri in data 19 febbraio 1949, repertorio 25044.

(905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 3 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,98	624,96	624,91	624,99	624,95	624,85	625 —	624,90	624,85	624,90
$ Can.	581,40	581 —	581,25	581 —	580,50	581,20	581 —	581,40	5.1,20	581,20
Fr. Sv.	144,12	144,30	144,28	144,305	1 4,30	144,37	144,2925	144,35	144,37	144,33
Kr. D.	90,66	90,68	90,68	90,66	90,60	90,67	90,655	90,65	90,67	90,66
Kr. N.	87,475	87,49	87,47	87,49	87,45	87,47	87,49	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,834	120,87	120,85	120,87	120,80	120,84	120,855	120,81	120,84	120,85
Fol.	172,45	172,64	172,62	172,67	172,52	172,56	172,67	172,52	172,56	172,50
Fr. B.	12,57	12,576	12,5775	12,5775	12,565	12,57	12,5765	12,57	12,57	12,57
Franco francese	127,49	127,495	127,49	127,50	127,48	127,49	127,50	127,48	127,49	127,49
Lst.	1752,16	1752,30	1752,20	1752,50	1752,25	1752,30	1752,35	1752,20	1752,30	1752,30
Dm. occ.	155,645	155,64	155,66	155,68	155,60	155,69	155,6775	155,65	155,69	155,64
Scell. Austr.	24,169	24,165	24,17	24,16875	24,15	24,16	24,165	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,87	21,86	21,85	21,87	21,71	21,87	21,851	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,425	10,435	10,42	10,427	10,43	10,42	10,42

Media dei titoli del 3 febbraio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,775
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,925
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	102 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,995
1 Dollaro canadese	581 —
1 Franco svizzero	144,299
1 Corona danese	90,657
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,862
1 Fiorino olandese	172,67
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1752,425
1 Marco germanico	155,679
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,426

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° settembre 1965 al 30 settembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. DD. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° SETTEMBRE 1965 AL 25 SETTEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per Kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*b*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*b*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per Kg	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (c)	
		- - anatre (a):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (a):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) . .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (d)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	30	- - - di tacchini	per kg.	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
	35	- - ali	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (e)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	385,80 (f)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (f)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (f)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (f)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (f)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (f)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 101,55 per chilogramma.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 101,55 per chilogramma.

(e) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(f) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 26 SETTEMBRE 1965 AL 30 SETTEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per Kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*b*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*b*)	
	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*c*)	
		- - anatre (*a*):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
02.02 (segue)	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	per Kg	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (*a*):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) . .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (*d*)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
	30	- - - di tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	35	- - ali	per Kg	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (e)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	385,80 (f)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (f)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (f)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (f)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (f)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (f)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 85,95 per chilogramma.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 85,95 per chilogramma.

(e) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(f) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(8320)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso pubblico per titoli a ventotto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, personale degli uffici.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale, approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; e le modifiche al regolamento medesimo, approvate con decreto 12 giugno 1963, del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 30 novembre 1965, n. 2821, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per il conferimento di ventotto posti nella qualifica di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, personale degli uffici;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di ventotto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, personale degli uffici.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

A) possesso della licenza elementare;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

n) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per coloro che hanno diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente articolo 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello (all. 1) dovranno

essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale - piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal timbro a calendario apposto su di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, e nel caso che siano avvenute, indicare la data della sentenza ed il magistrato che le ha emesse;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

L'Opera nazionale non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che intendono presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli suindicati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Amministrazione trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successiva deliberazione.

Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio della prova stessa.

Art. 8.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e quello riportato nella prova pratica.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superata la prova di cui al precedente art. 8 dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 400, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 400.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati, gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 567, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato modello 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 400, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che già appartenevano agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'evoluzione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente previo accertamento dei requisiti per l'ammisisone all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 400 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente articolo 9;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 400 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o in copia autenticata a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo 10 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 10.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 10.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente

art. 10 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, personale degli uffici. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del Presidente, previo parere favorevole della Commissione per il personale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal Presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'articolo 6 del regolamento organico dell'ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di inserviente.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Presidente: PASTORINO.

ALLEGATO N. 1

Schema di domanda in
carta da bollo da L. 400

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra
Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli a ventotto posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario, personale degli uffici, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Recapito cui indirizzare ventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali o dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(493)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Le prove scritte indicate alla parte terza e quarta del programma del concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso la Zecca, via Principe Umberto n. 4, nei giorni 21 e 22 febbraio 1966.

(1105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 21 settembre 1965, avrà luogo in Torino presso l'Istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi n. 20, il giorno 2 marzo 1966, con inizio alle ore 9.

(1010)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.